

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «BioSphereS», in Lodi, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (25A06233)

Pag. 1

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Bioagritest S.r.l.», in Pignola, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (25A06234)

Pag. 2

DECRETO 12 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Centro per la sperimentazione in agricoltura G.Z.», in Cento, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (25A06235)

Pag. 4

DECRETO 12 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Fondazione Edmund Mach IASMA», in S. Michele all'Adige, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (25A06236)

Pag. 5

DECRETO 13 novembre 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori». (25A06237)

Pag. 7



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 11 novembre 2025.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro, nella giornata del 23 ottobre 2025. (25A06232) Pag. 12

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 6 novembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di consumo di Mellame - soc. coop. a r.l.», in Arsiè. (25A06138) Pag. 12

DECRETO 10 novembre 2025.

Scioglimento della «La Quinta solidarietà 86 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore. (25A06202) Pag. 14

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 13 novembre 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 229 recante «Realizzazione nuovo ingresso per l'emergenza su Via Damiano Chiesa per accessibilità al DEA di II livello del Policlinico Gemelli» - Approvazione del Progetto Esecutivo a fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 10, 12 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. - Autorizzazione all'acquisizione delle aree oggetto di esproprio. (Ordinanza n. 55). (25A06261) Pag. 15

CIRCOLARI
Agenzia per la cybersicurezza nazionale

CIRCOLARE 14 novembre 2025.

Attuazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica. (25A06260) Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di estratto lipido-sterolico di *Serenoa repens* (7-11:1), «Permixon». (25A06203) Pag. 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di benzidamina cloridrato e cetilpiridinio cloruro, «Tantum Verde Antisetico e Antinfiammatorio». (25A06204) Pag. 26

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione di istanze per la concessione di contributi a valere sulle risorse dell'Azione 7. Sostegno alle imprese di acquacoltura del FEAMPA 2021-2027. (25A06201) Pag. 26

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della Commissione europea del 4 novembre 2025, recante l'iscrizione dell'indicazione geografica «Casauria» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. (25A06247) Pag. 27

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 31 del 5 novembre 2025: contratto n. 3/2024. Servizio di *project management consulting* (PCM) e verifica progettuale a supportare del Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino. Nomina del Collegio Consultivo Tecnico («CCT»), per servizi sopra soglia in corso di esecuzione. (25A06200) Pag. 27

**Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia**

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola e forestale Sereco soc. coop.», in Trieste e nomina del commissario liquidatore. (25A06262) Pag. 27

Liquidazione coatta amministrativa della «Comco Nordest soc. coop.», in Savogna e nomina del commissario liquidatore. (25A06263) Pag. 27



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «BioSphereS», in Lodi, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici direzionali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 9 maggio 2025 dal Centro di saggio «BioSphereS» con sede in via Albert Einstein c/o Parco tecnologico padano - Località Cascina Codazza, 26900 Lodi (LO);

Visto il verbale n. 0523596 del 10 ottobre 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 1° e 2 ottobre 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0345315 del 25 luglio 2025;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 9 maggio 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «BioSphereS»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «BioSphereS» con sede in via Albert Einstein c/o Parco tecnologico padano - Località Cascina Codazza, 26900 Lodi (LO), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);



e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (Allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

g) prove sugli effetti su altri organismi non bersaglio (All. II, punto 8.3) del decreto legislativo n. n. 194/1995);

h) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) valutazione organolettica sul materiale vegetale tal quale e trasformato;

k) effetti riguardanti i trattamenti post-raccolta e di conservazione.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree acquatiche;
- b) aree non agricole;
- c) colture arboree;
- d) colture erbacee;
- e) colture forestali;
- f) colture medicinali e aromatiche;
- g) colture ornamentali;
- h) colture orticole;
- i) colture tropicali;
- j) concia sementi;
- k) conservazione post-raccolta;
- l) diserbo;
- m) entomologia;
- n) microbiologia agraria;
- o) nematologia;
- p) patologia vegetale;
- q) zoologia agraria;
- r) produzione materiale vegetale da sottoporre alla trasformazione industriale simulata;
- s) valutazione della resa produttiva.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «BioSphereS» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 1° e 2 ottobre 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «BioSphereS» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A06233

DECRETO 4 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Bioagritest S.r.l.», in Pignola, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 4 agosto 2025 dal Centro di saggio «Bioagritest S.r.l.» con sede in Via Mulino del Capo, area PIP - lotto E2 - 85010 - Pignola (PZ);

Visto il verbale n. 0578934 del 28 ottobre 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 24 e 25 ottobre 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0518031 del 3 ottobre 2025;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 4 agosto 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Bioagritest S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Bioagritest S.r.l.» con sede in Via Mulino del Capo, area PIP - lotto E2 - 85010 - Pignola (PZ), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali e aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) colture tropicali;

i) concia sementi;

j) conservazione post-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) nematologia;

n) patologia vegetale;

o) zoologia agraria;

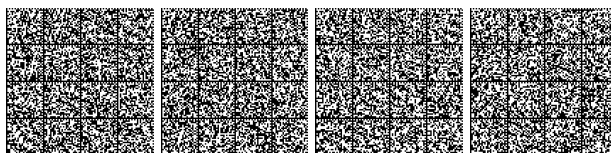
p) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Bioagritest S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.



Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 24 e 25 ottobre 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «Bioagritest S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A06234

DECRETO 12 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Centro per la sperimentazione in agricoltura G.Z.», in Cento, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1,

comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 25 luglio 2025 dal Centro di saggio «Centro per la sperimentazione in agricoltura G.Z.» con sede operativa in via Ponte Reno, 12/a - 44042 Cento (FE);

Visto il verbale n. 0579120 del 28 ottobre 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 16 e 17 ottobre 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0419611 del 5 settembre 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 25 luglio 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Centro per la sperimentazione in agricoltura G.Z.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Centro per la sperimentazione in agricoltura G.Z.» con sede operativa in via Ponte Reno, 12/a - 44042 Cento (FE), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:



a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) efficacia dei biostimolanti e induttori di resistenza;

g) efficacia dei fitoregolatori;

h) persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione (*Carry-over*);

i) effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) colture arboree;

b) colture erbacee;

c) colture forestali;

d) colture ornamentali;

e) colture orticole;

f) concia sementi;

g) conservazione post-raccolta;

h) diserbo;

i) entomologia;

j) nematologia;

k) patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Centro per la sperimentazione in agricoltura G.Z.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 16 e 17 ottobre 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «Centro per la sperimentazione in agricoltura G.Z.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A06235

DECRETO 12 novembre 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Fondazione Edmund Mach IASMA», in S. Michele all'Adige, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;



Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 12 agosto 2025 dal Centro di saggio «Fondazione Edmund Mach IASMA» con sede operativa in via Edmund Mach, 1 - 38098 S. Michele all'Adige (TN);

Visto il verbale n. 0590654 del 3 novembre 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 27 e 28 ottobre 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0558415 del 20 ottobre 2025;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 12 agosto 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Fondazione Edmund Mach IASMA»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Fondazione Edmund Mach IASMA» con sede operativa in via Edmund Mach, 1 - 38098 S. Michele all'Adige (TN), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) valutazione di efficacia di semiochimici;

g) osservazioni riguardanti la persistenza di prodotti fitosanitari;

h) osservazioni riguardanti l'attività di sostanze di base e biostimolanti;

i) osservazioni riguardanti l'attività di fitoregolatori.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali e aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) conservazione post-raccolta;

i) diserbo;

j) entomologia;

k) microbiologia agraria;

l) nematologia;

m) patologia vegetale;

n) zoologia agraria;

o) vertebrati dannosi;

p) apicoltura;

q) fitoregolatori.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

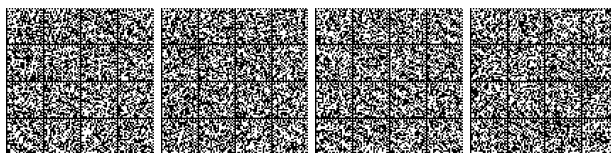
2. Il Centro di saggio «Fondazione Edmund Mach IASMA» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 27 e 28 ottobre 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «Fondazione Edmund Mach IASMA» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare



apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A06236

DECRETO 13 novembre 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24, del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9, secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello

dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela Puzzone di Moena, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta



(DOP) «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 11162/2013 della Commissione del 7 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 309 del 19 novembre 2013;

Visto il parere positivo delle Province autonome di Trento e Bolzano competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori».

2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 13 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PUZZONE DI MOENA»/«SPRETZ TZAORI»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

1. La denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. Il «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP è un formaggio da tavola, a latte intero o parzialmente scremato, a fermentazione naturale o indotta, con l'aggiunta di latte innesto naturale.

2. Materia prima utilizzata:

latte crudo di vacca.

3. Caratteristiche del prodotto:

a) caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente convesse;

dimensioni e peso della forma: diametro da 34 a 42 cm, altezza dello scalzo da 8 a 12 cm;

peso da 9 a 13 kg;

crosta: liscia o poco rugosa, untuosa, color giallo ocra, marrone chiaro o rossiccio, più o meno asciutta;

pasta: semicotta, semidura, morbida, elastica, di colore bianco-giallo chiaro, con occhiatura medio piccola, sparsa. Il formaggio ottenuto dal latte di malga presenta una pasta con occhiatura medio grande e un colore giallo più accentuato.

b) caratteristiche chimiche:

grasso sulla sostanza secca: superiore al 45%;

umidità: da un minimo del 34% ad un massimo del 44%, verificata dopo un minimo di novanta giorni di stagionatura.

c) caratteristiche organolettiche:

sapore: robusto, intenso, lievemente e gradevolmente salato e/o piccante, con un appena percettibile retrogusto amarognolo;

odore e aroma: intenso, penetrante, con lieve sentore di ammoniac.

4. Periodo di produzione:

tutto l'anno.

5. Stagionatura:

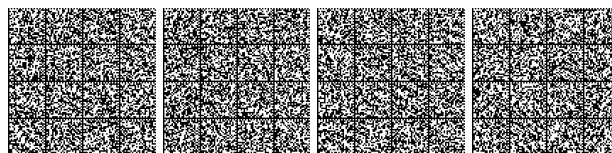
minimo novanta giorni. Dopo centocinquanta giorni può definirsi «stagionato».

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP, l'area di provenienza del latte, di trasformazione del latte e di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura minima di novanta giorni, coincide con l'intero territorio dei seguenti Comuni: Campitello di Fassa, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Imer, Mazzin, Mezzano, Moena, Panchià, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis, San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Soraga, Tesero, Valfioriana, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme, in Provincia di Trento; Anterivo e Trodena in Provincia di Bolzano.

2. La sopra specificata delimitazione dell'areale produttivo della DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» è la risultante di una corretta interpretazione dei dati economico - storico - culturali che dimostrano come nelle valli di Fassa, Primiero, Fiemme, e nei Comuni di Anterivo e Trodena, questi ultimi in Provincia di Bolzano, veniva e viene tuttora prodotto un formaggio con le peculiari ed inconfondibili caratteristiche del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori».



Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei caseifici e degli stagionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

1. Provenienza del latte:

il latte deve provenire da bovine di razza Bruna, Frisona, Pezzata rossa, Grigio Alpina, Rendena, Pinzgau e loro incroci;

nel processo di ottenimento del formaggio «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP può essere utilizzato il latte di una o più delle predette razze;

è escluso l'utilizzo del latte ottenuto da bovine alimentate con insilati di qualunque tipo;

il latte di malga può essere utilizzato per la produzione di «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori»;

nell'alimentazione delle bovine in lattazione, per la produzione di latte idoneo alla DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», almeno il 60% del foraggio (fieno di prato stabile e/o erba sfalcata o consumata direttamente al pascolo) deve provenire dall'area di produzione individuata all'art. 3;

la razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura tale da garantire un'equilibrata alimentazione delle bovine in funzione della loro produzione di latte;

nella composizione dei mangimi non devono essere presenti, oltre a quelle non consentite dalla vigente normativa, i seguenti prodotti:

farine di panelli di ravizzone, vinaccioli, semi di agrumi;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta;

sottoprodotti fermentati dell'industria saccarifera;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione;

ortaggi e frutta essiccati.

2. Raccolta e conferimento del latte al caseificio:

la raccolta e il conferimento del latte al caseificio può essere fatta una o due volte al giorno. Nel caso di una sola raccolta al giorno, il latte viene raffreddato alla stalla ad una temperatura di 8-16°C;

la trasformazione del latte deve essere effettuata entro le trenta-sei ore successive alla consegna del latte allo stabilimento e comunque non oltre le sessanta ore dalla prima munta.

3. Trasformazione del latte:

può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3;

il latte utilizzato è esclusivamente quello di vacca, ottenuto da vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitura, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3;

il latte viene stoccato e, alle volte, parzialmente scremato per affioramento naturale in bacinella o altri contenitori in acciaio inox;

deve essere utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per il latte impiegato per la preparazione del latte-innesto naturale prodotto nel caseificio interessato o presso gli altri caseifici della zona di cui al precedente art. 3. Il latte innesto naturale deriva da una selezione microbica mediante termizzazione di una determinata quantità di latte proveniente da stalle controllate e con successiva incubazione per un tempo definito;

il latte viene riscaldato con fuoco a legna o con vapore, in caldaie o in polivalente, in acciaio inox o in rame;

non è consentito l'uso di alcun additivo;

l'acidità può essere naturale o indotta con latte-innesto naturale;

deve essere usato caglio di origine bovina;

la coagulazione si ottiene alla temperatura di $34 \pm 2^\circ\text{C}$;

il tempo di coagulazione e rassodamento varia da un minimo di venti, ad un massimo di quaranta minuti primi;

il taglio della cagliata arriva alle dimensioni minime di un chicco di mais o di una nocciola;

la semicottura viene fatta alla temperatura di $46^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$;

la durata della semicottura va da un minimo di quindici ad un massimo di trenta minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;

la durata della sosta della cagliata sotto siero va da un minimo di otto ad un massimo di venti minuti primi;

successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata. Questa viene messa sullo spersore, in fascere in legno o di altro materiale idoneo, dentro tele in lino o cotone o di altro tipo idoneo, oppure negli stampi microforati. Le forme così ottenute vengono successivamente disposte nelle fascere marchianti;

nel caso di impiego di caldaia polivalente, finita la semicottura, il siero con la cagliata viene convogliato nella vasca di drenaggio. Viene quindi tolto il siero e si procede alla pressatura della cagliata. Finita tale fase si procede alla porzionatura e successiva estrazione della cagliata che viene messa, sullo spersore, nelle fascere in plastica o di altro materiale idoneo. La cagliata con il siero può anche venir convogliata direttamente negli appositi stampi;

in entrambi i casi le forme, dentro le fascere o negli stampi, vengono messe sotto torchio o presse e rigirate più volte. Si possono usare anche stampi microforati. Le forme sostano quindi sullo spersore e dopo alcune ore vengono poste nelle fascere marchianti fino al giorno successivo quando passano alla salatura.

4. Salatura e stagionatura:

la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;

la durata della salatura a secco va da un minimo di otto ad un massimo di dieci giorni;

la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di due ad un massimo di quattro giorni;

la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 15 ad un massimo di 20° Baumé;

durante le prime due - tre settimane, come da tradizione consolidata, le forme vengono rivoltate e bagnate due volte alla settimana con acqua tiepida, che può essere leggermente salata. Si può usare anche la salamoia diluita con l'acqua. Successivamente il trattamento viene fatto una volta alla settimana, sempre previo rivoltamento delle forme, fino alla maturazione. Questa pratica porta alla formazione sulla crosta di una patina untuosa e la comparsa, un po' alla volta, del color giallo ocra o marrone chiaro o rossiccio;

la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10°C ad un massimo di 20°C ed umidità superiore all'85%.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

1. Le particolari sensazioni gusto olfattive del formaggio DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», sono determinatamente legate all'impiego di latte crudo, al divieto d'uso di insilati e di additivi ed influenzate in modo decisivo dall'alimentazione delle bovine con il fieno e/o l'erba sfalcata della zona o consumata direttamente sui pascoli della zona, ricchi di essenze foraggere particolari, dalla ricchezza microbiologica del latte e dell'habitat, nonché dalla particolare tecnica di Governo e di affinamento del formaggio, consolidata nel tempo, con particolare riferimento alla pratica del lavaggio delle forme che da sempre viene eseguita con cura nella zona di produzione.

Il formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte di malga risulta più gustoso per l'abbondanza di enzimi e per la maggior concentrazione di aromi nelle essenze botaniche di cui si nutre il bestiame nelle malghe dislocate nel territorio di cui al precedente art. 3, rivelando però più presto il piccante per via del maggior contenuto in lipidi.

2. Vi sono testimonianze ed elementi atti a dimostrare che un formaggio «nostrano fassano», caratterizzato soprattutto dalla crosta untuosa e dalla pasta con odore e sapore accentuati, veniva prodotto ancora molti anni fa sulle malghe, nei caseifici turnari, nei masi di montagna, soprattutto in Val di Fassa, ma anche in certe aree della confinante Val



di Fiemme e della conca di Primiero, con le denominazioni di «nostrano della Val di Fiemme» o «nostrano di Primiero». Al riguardo si citano documenti quali:

a) il parere del Capo dell'Ispettorato agrario di Trento del 14 giugno del 1963 nel quale si fa esplicito riferimento ad un formaggio «nostrano Fassano»;

b) la testimonianza del giornalista dott. Sergio Ferrari di Trento il quale attesta che la denominazione «Puzzone di Moena» è stata usata per la prima volta nell'estate del 1974 durante una trasmissione radiofonica domenicale della sede RAI di Trento, con riferimento al formaggio a crosta lavata «nostrano Fassano» del Caseificio Sociale di Moena, diventando, con il passare del tempo, sempre più diffusa;

c) il verbale di accertamento e parere dell'Assessorato all'agricoltura e agriturismo della Provincia autonoma di Trento sulla domanda di contributo della Latteria Sociale di Moena del 1983, nel quale si afferma che: «Il latte conferito, nel 1982 è stato pari a 4.600 q.li ed è stato trasformato in burro e formaggi, in particolare il tipo nostrano denominato «Puzzone di Moena»».

3. A parte la tecnica del lavaggio della crosta, che lo rende particolare, e l'alimentazione delle bovine, il legame di questo prodotto caseario con l'ambiente della zona delimitata è costituito anche dalle caratteristiche climatico-ambientali, geopedologiche, territoriali e floricole della zona di produzione, tutte condizioni che influiscono direttamente o indirettamente nella formazione dei profumi, del gusto, del sapore e delle proprietà nutrizionali del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori». La piovosità, la forte differenza climatica delle varie stagioni, l'altitudine dei prati e dei pascoli, che va dai 600 metri s.l.m. agli oltre 2000 m. s.l.m. di talune malghe, la flora particolare dei prati e dei pascoli sono condizioni non imitabili o trasferibili, specifiche, che legano in modo indissolubile questo prodotto al territorio delimitato.

Infatti diversi studi hanno confermato che la diffusione dell'alpeggio estivo e la buona qualità e diversità floristiche dei prati di fondovalle hanno un effetto positivo sulle caratteristiche aromatiche delle produzioni lattiero-casearie dell'area delimitata e in particolare del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori». Tra le specie maggiormente presenti e molto appetite dagli animali si citano: *Arrhenatherum elatius* (Avena maggiore), *Lotus corniculatus* (Ginestrino), *Plantago lanceolata* (Piantaggine lanciuola), *Trifolium pratense* (Trifoglio comune), *Phleum pratense* (Codolina comune), *Trisetum flavescens* (Gramigna bionda) tra le specie di fondovalle e *Cynosurus cristatus* (Coda di cane crestata), *Crepis aurea* (Radicchiola aranciata), *Leontodon autumnalis* (Dente di leone ramoso), *Lotus alpinus* (Ginestrino alpino), *Phleum alpinum* (Codolina alpina), *Poa alpina* (Fienarola delle Alpi), *Trifolium badium* (Trifoglio bruno), *Trifolium alpinum* (Trifoglio alpino) tra le specie presenti sui pascoli oltre a particolari specie endemiche.

4. La produzione del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», termine con il quale si è imposto negli ultimi decenni, rappresenta per le Valli di Fassa e di Fiemme e del territorio del Primiero, nonché per i Comuni di Anterivo e Tadena, della confinante Provincia di Bolzano, la testimonianza di un'agricoltura antica, radicata nel tessuto della ruralità montana locale. L'alpeggio, con le feste folcloristiche dello smontamento, il pascolamento del bestiame nei masi di montagna, le forme associative di lavorazione del latte, turnarie prima, cooperative poi, lo sfalcio dei prati in montagna, sono tutte attività agricole che si svolgono da sempre nelle citate vallate.

A conferma del plurimo legame storico del formaggio «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» con la zona delimitata, si constata il fatto che non vi è notizia che testimoni che la sua produzione, nei decenni passati, sia debordata nelle vallate alpine confinanti del Trentino, dell'Alto Adige e del Veneto. Questo sta a dimostrare che in tale area vi sono state e vi sono le condizioni compressive favorevoli a tale particolare produzione casearia, del tipo a crosta lavata, poco diffusa in Italia.

5. Il «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», secondo la lingua ladina della Val di Fassa, per il suo sapore e odore accentuati, fino al piccante, spesso salato, era particolarmente apprezzato dalla povera gente della ruralità montana perché, anche in piccole quantità, insaporiva le modeste pietanze dei contadini spesso a base di polenta o patate.

Art. 7. Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dall'art. 72, del regolamento (UE) 1143/2024.

Art. 8.

Etichettatura

1. Tutte le forme di formaggio «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascere marchiati» che imprimeranno una o più volte sullo scalzo la dicitura D.O.P. «Puzzone di Moena» che dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del Caseificio, il lotto di produzione e l'eventuale lettera maiuscola «M» per la tipologia «di malga».

2. Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'emissione al consumo le forme intere, le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» oppure una delle due separatamente «Puzzone di Moena» DOP o «Spretz Tzaori» DOP, e l'eventuale indicazione della tipologia «stagionato» e/o «di malga», in quest'ultimo caso solo se ottenuto esclusivamente con latte di bovini in alpeggio.

3. Nella designazione è vietata l'aggiunta di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA «PUZZONE DI MOENA»/«SPRETZ TZAORI»

1. Denominazione/denominazioni
«Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori».

2. Tipo di indicazione geografica

☒ DOP

☐ IGP

☐ IG

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia.

4. Descrizione del prodotto agricolo

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

0406 - Formaggi e latticini

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

Il «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP è un formaggio prodotto con latte ottenuto da bovine di razza Bruna, Frisona, Pezzata Rossa, Grigio Alpina, Rendena, Pinzgau e loro incroci. Nel processo di ottenimento può essere utilizzato il latte di una o più delle predette razze.

Il formaggio ha forma cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano e facce piane o leggermente convesse; presenta crosta liscia o poco rugosa, untuosa, di colore giallo oca, marrone chiaro o rossiccio. La pasta semicotta, semidura, morbida, elastica, di colore bianco-giallo chiaro, con occhiatura medio piccola, sparsa. Il formaggio ottenuto dal latte di malga presenta una pasta con occhiatura medio-grande e un colore giallo più accentuato.

Il sapore è robusto, intenso, lievemente e gradevolmente salato e/o piccante, con un appena percettibile retrogusto amarognolo. L'aroma e l'odore sono intensi, penetranti, con lieve sentore di ammoniacale.

Il diametro della forma varia da 34 a 42 cm, l'altezza dello scalzo da 8 a 12 cm e il peso varia da 8 a 13 kg.

Può essere prodotto tutto l'anno.

La percentuale del grasso sulla sostanza secca deve essere superiore al 45%; l'umidità si presenta con valori variabili dal 34% al 44%, misurata all'età di almeno novanta giorni. La stagionatura minima è di novanta giorni. Dopo centocinquanta giorni di stagionatura può definirsi «stagionato».



4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

Nell'alimentazione delle bovine in lattazione, per la produzione di latte idoneo alla DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», almeno il 60% del foraggio (fieno di prato stabile e/o erba sfalciata o consumata direttamente al pascolo) deve provenire dall'area di produzione individuata al punto 4.

È escluso l'utilizzo del latte ottenuto da bovine alimentate con insilati di qualunque tipo.

La razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura tale da garantire un'equilibrata alimentazione delle bovine in funzione della loro produzione di latte.

Nella composizione dei mangimi non devono essere presenti, oltre a quelle non consentite dalla vigente normativa, i seguenti prodotti:

- farine di panelli di ravizzone, vinaccioli, semi di agrumi;
- sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta;
- sottoprodotti fermentati dell'industria saccarifera;
- sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione;
- ortaggi e frutta essiccati.

Latte vaccino crudo, alle volte parzialmente scremato per affioramento naturale. Il latte di malga può essere utilizzato per la produzione di «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori».

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

L'intero processo produttivo (allevamento, produzione e trasformazione del latte, salatura, trattamento e stagionatura del formaggio) deve avvenire all'interno dell'area individuata al punto 4.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

La forma di formaggio è identificata dalla dicitura D.O.P. «Puzzone di Moena» riportata più volte sullo scalzo ed impressa dalle fascere marchianti. La dicitura dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta sul prodotto.

Un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del Caseificio, il lotto di produzione e l'eventuale lettera maiuscola «M» per la tipologia «di malga».

Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'emissione al consumo le forme intere, le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» oppure una delle due separatamente «Puzzone di Moena» DOP o «Spretz Tzaori» D.O.P., e l'eventuale indicazione della tipologia «stagionato» e/o «di malga», in quest'ultimo caso solo se ottenuto esclusivamente con latte di bovini in alpeggio.

4.7. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», coincide con il territorio dei seguenti Comuni amministrativi: Campitello di Fassa, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Imer, Mazzin, Mezzano, Moena, Panchià, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis, San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Soraga, Tesero, Valfloriana, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme, in Provincia di Trento; Anterivo e Trodena in Provincia di Bolzano.

5. Legame con la zona geografica - sintesi del legame

Specificità della zona geografica:

L'ambiente geografico, nel quale si è originato e si produce il «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP è quello tipicamente montano. La zona geografica delimitata è costituita da tre aree territoriali: la valle di Fiemme, la valle di Fassa e il Primiero-Vanoi.

La piovosità, la forte differenza climatica delle varie stagioni, l'altitudine dei prati e dei pascoli (che va dai 600 metri s.l.m. agli oltre 2 000 di talune malghe) insieme alla diversa natura chimica del suolo in gran parte calcareo - dolomitica e in parte silicea, favoriscono la crescita di una flora eterogenea e particolare nei prati e nei pascoli cre-

ando, nel complesso, condizioni specifiche, che legano il «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» al territorio delimitato. Fra gli elementi della flora della zona in esame che presentano particolare interesse sono da annoverare i cosiddetti «endemismi» cioè specie in gran parte di antica origine, ora viventi soltanto entro aree di ridotta estensione.

In questo contesto montano, anche le aziende, di dimensioni medio-piccole ed a conduzione familiare, svolgono un'importante funzione di tutela e presidio del territorio attraverso il mantenimento dei prati e dei pascoli, nonché di salvaguardia e valorizzazione delle antiche pratiche casearie tra le quali quella del «lavaggio» consolidatasi presso i produttori locali ed impiegata per la produzione del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP. Questa pratica, come da tradizione, prevede il rivoltamento e la bagnatura di ogni forma con acqua tiepida, anche leggermente salata, con una frequenza che tende a diminuire con l'avanzare della maturazione del formaggio.

Specificità del prodotto:

la denominazione «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP identifica un formaggio da tavola a pasta semidura, morbida, a crosta lavata riconoscibile per la tipicità dell'odore e dell'aroma intensi e penetranti con lievi sentori di ammoniaca. All'intensità olfattiva del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP si accompagna un sapore gradevolmente salato e/o piccante con un leggero retrogusto amarognolo. Inoltre, il «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» presenta sulla crosta una patina untuosa che con il progredire della maturazione tende ad assumere una colorazione più scura partendo dal giallo ocra per arrivare al marrone chiaro o rossiccio.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

le particolari sensazioni gusto olfattive del formaggio DOP «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori», sono legate all'elevata qualità del latte utilizzato crudo. Tale latte, presentando una maggiore ricchezza microbiologica rispetto al latte trattato termicamente, contribuisce in maniera significativa a caratterizzare il «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» per intensità delle proprietà gusto-olfattive;

L'elevata qualità del latte impiegato per la produzione del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» è riconducibile all'elevata qualità dell'alimentazione fornita alle bovine in lattazione che prevede il divieto d'uso di insilati ed è influenzata in modo decisivo dall'alimentazione con fieno e/o erba sfalciata della zona o consumata direttamente sui pascoli della zona, ricchi di essenze foraggiere particolari.

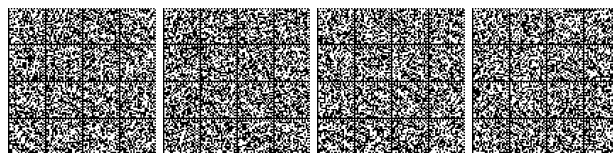
Si sottolinea inoltre il contributo dei produttori della zona che nel tempo hanno acquisito una specifica professionalità nel gestire la produzione del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» ed evitare nel corso delle operazioni di caseificazione e stagionatura il verificarsi di fermentazioni anomale che possano alterare le caratteristiche olfattive e gustative tipiche del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori».

Il metodo di produzione del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» DOP si caratterizza per la pratica del lavaggio delle forme con acqua tiepida, talvolta anche leggermente salata. Questa pratica viene effettuata dai produttori locali nel corso del periodo di maturazione delle forme e rende possibile la formazione sulla crosta di una patina untuosa con una progressiva colorazione della crosta dal giallo ocra al marrone chiaro o al rossiccio. Tale patina untuosa favorisce nel corso della maturazione delle forme lo sviluppo, all'interno della pasta, di un'attività biochimica specifica che porta alla formazione di composti chimici responsabili delle tipiche sensazioni gusto - olfattive del «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori».

In passato, il «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» per il suo sapore e odore accentuati, fino al piccante, spesso salato, era particolarmente apprezzato dalla povera gente della ruralità montana perché, anche in piccole quantità, insaporiva le modeste pietanze dei contadini spesso a base di polenta o patate.

Nel 1984 al Concours International des Fromages de Montagne di Grenoble, al «Puzzone di Moena»/«Spretz Tzaori» venne conferita la medaglia di bronzo.

25A06237



**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 11 novembre 2025.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro, nella giornata del 23 ottobre 2025.**IL DIRETTORE**
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 1° settembre 2022 ed entrata in vigore il giorno 16 settembre 2022;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 20, commi da 2-bis a 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, come modificati dall'art. 1, commi 545, 546 e 547, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ove è previsto che, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e che il suddetto Dipartimento opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 18 luglio 2024, entrato in vigore il giorno 17 agosto 2024, ed in particolare, la tabella di cui all'allegato C del medesimo decreto che individua gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e le relative trentacinque posizioni dirigenziali non generali;

Vista la nota prot. n. 10927 del 24 ottobre 2025, con la quale il dirigente dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro ha comu-

nicato la chiusura della medesima sede giudiziaria, per la giornata del 23 ottobre 2025, a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica, dalle ore 8,00 alle ore 15,30;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria, nella giornata del 23 ottobre 2025, per la motivazione sopracitata;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Sardegna che con la nota n. 1157 del 10 novembre 2025 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro nella giornata del 23 ottobre 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2025

Il direttore: LODDO

25A06232

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 6 novembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di consumo di Mellame - soc. coop. a r.l.», in Arsìe.**IL DIRETTORE GENERALE**
SERVIZI GENERALI

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

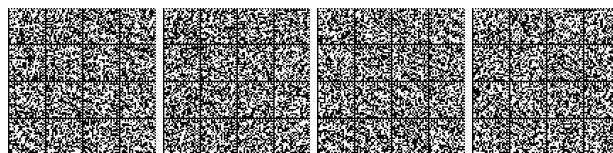
Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;



Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione gene-

rale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamati il decreto ministeriale 23 aprile 2003, con il quale la società cooperativa «Cooperativa di consumo di Mellame - soc. coop. a r.l.», con sede in Arsìe (BL) - C.F. 00080130255 è stata posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore del dott. Angelo Pasquale Pioggia, in seguito deceduto e il decreto direttoriale 52/SAA/2024 del 20 giugno 2024 di sostituzione del medesimo, nella carica liquidatoria, con l'avv. Federica Pietrogrande;

Preso atto delle dimissioni della sopraindicata commissaria liquidatrice, avv. Federica Pietrogrande, formalizzate nella nota prot. d'ufficio n. 126345 del 24 giugno 2025;

Ravvisata la necessità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla sostituzione dell'avv. Federica Pietrogrande nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore del dott. Giorgio Granello è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 tra un *cluster* di professionisti predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e capacità prestazionali già dimostrate dal professionista in analoghe procedure;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore acquisito agli atti d'ufficio (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 4 novembre 2025 comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgio Granello, nato a Treviso (TV) il 16 ottobre 1957, codice fiscale GRNGRG57R16L407X e domiciliato in - viale della Repubblica n. 253e - 31100 Treviso (TV), è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa di consumo di Mellame - soc. coop. a r.l.», con sede in Arsìe (BL) - C.F. 00080130255 - sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 23 aprile 2003 - in sostituzione dell'avv. Federica Pietrogrande, dimissionaria.

Art. 2.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06138

DECRETO 10 novembre 2025.

Scioglimento della «La Quinta solidarietà 86 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale

di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali emergeva il ricorrere, a carico della società cooperativa «La Quinta solidarietà 86 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», c.f. 02316130588, con sede legale in via Tagliamento n. 15/F - 00048 Nettuno (RM), del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c.c., dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata per la società cooperativa «La Quinta solidarietà 86 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», mediante apposita indagine massiva in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari;



Ravvisata nel caso di specie, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la summenzionata società cooperativa risulta intestataria, l'opportunità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Angela Innocente, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel quadro di una terna di professionisti segnalata da Confcooperative, associazione di rappresentanza cui il sodalizio aderisce, sulla scorta del criterio del minor numero di incarichi attualmente in corso in qualità di commissario liquidatore e, in ipotesi di *ex-aequo*, dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro reso dall'avv. Angela Innocente (giusta comunicazione PEC in data 27 ottobre 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Quinta solidarietà 86 – società cooperativa edilizia a responsabilità limitata (codice fiscale 02316130588), con sede legale in via Tagliamento n. 15/F 00048 Nettuno (RM), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c.c..

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Angela Innocente, nata il 4 febbraio 1964 a Cropani (CZ), c.f. NNCNGL64B44D181Q, domiciliata in via Costantino Maes n. 84 - 00162 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06202

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 13 novembre 2025.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 229 recante «Realizzazione nuovo ingresso per l'emergenza su Via Damiano Chiesa per accessibilità al DEA di II livello del Policlinico Gemelli» - Approvazione del Progetto Esecutivo a fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 10, 12 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. - Autorizzazione all'acquisizione delle aree oggetto di esproprio. (Ordinanza n. 55).

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;



al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo»;

[...];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

Visti, altresì:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008, con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

lo statuto di Roma Capitale;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

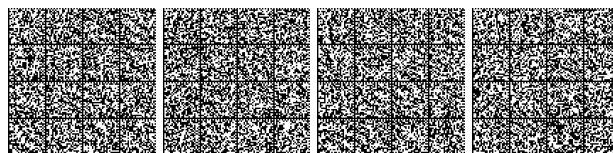
l'art. 5 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che stabilisce che:

a) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, il soggetto attuatore cura l'adempimento dei procedimenti amministrativi necessari alla definitiva approvazione dei progetti e alla loro attuazione. Il Commissario adotta specifiche linee guida al fine di una puntuale individuazione dei compiti attribuiti a tale soggetto;

b) con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, la stazione appaltante pone in essere le attività di committenza per l'individuazione degli operatori cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture e, laddove sussistano i presupposti, può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 427-bis, della citata legge n. 234 del 2021»;

Premesso che:

nel Programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, è ricompresa l'opera classificata nell'allegato 1 con l'ID n. 229 recante «Realizzazione nuovo ingresso per l'emergenza su via Damiano Chiesa per accessibilità al DEA di II livello del Policlinico Gemelli». L'intervento è finanziato per complessivi euro 944.734,00, di cui euro 900.000,00 a valere su fondi giubilari e euro 44.734,00 mediante risorse provenienti da altre fonti di finanziamento. La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCSS svolge la funzione di amministrazione proponente e soggetto attuatore;



l'iniziativa si colloca tra le opere e infrastrutture di pubblica utilità inserite nel citato Programma dettagliato ed è finalizzata alla realizzazione di un nuovo accesso riservato ai servizi di emergenza e soccorso diretti verso il DEA di II livello del Policlinico Gemelli;

l'intervento in oggetto prevede, in particolare, la realizzazione di un nuovo ingresso carrabile, accessibile tramite uno svincolo di collegamento costituito da una rotatoria di intersezione con l'asse viario principale di via di Valle Aurelia (via Damiano Chiesa), nonché della connessa viabilità interna di raccordo con la rete viaria del Policlinico e con il Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) regionale di II livello, destinati ad uso esclusivo dei mezzi di soccorso e di emergenza sanitaria;

la realizzazione dello svincolo è prevista mediante la definizione di un nuovo tracciato viario, ottenuto dal recupero e dalla rifunzionalizzazione di un percorso attualmente inutilizzato; l'opera prevede altresì la predisposizione di protezioni laterali in staccionata lignea del tipo croce di Sant'Andrea, la messa a dimora di nuove essenze arbustive lungo i margini del tracciato, l'installazione dell'impianto di illuminazione stradale, interventi sui sottoservizi e la riorganizzazione della distribuzione del traffico dei mezzi di soccorso ed emergenza che debbono raggiungere il Complesso Ospedaliero Gemelli, con sgravio del traffico sulle vie principali dirette al citato nosocomio;

Premesso, altresì, che:

il contesto territoriale in cui insistono il Campus Universitario e il Policlinico Gemelli ha registrato, a partire dagli anni '60 e '70, un significativo incremento degli insediamenti edilizi privati, a fronte del quale le infrastrutture di viabilità urbana non hanno conosciuto un corrispondente sviluppo, risultando pertanto inadeguate e poco efficienti rispetto alle esigenze dell'utenza;

in occasione del Giubileo dell'Anno 2000 è stato realizzato il Passante Nord-Ovest, successivamente denominato Galleria Giovanni XXIII, infrastruttura viaria di primaria importanza in quanto asse di collegamento tra i quadranti Est ed Ovest della Città di Roma, quotidianamente percorsa da migliaia di veicoli in entrambi i sensi di marcia. A seguito di tale intervento, via Pineta Sacchetti ha visto il raddoppio della propria sezione stradale, passando da una carreggiata a doppio senso di marcia a due carreggiate distinte per ciascun senso;

la configurazione complessiva della rete viaria locale e la presenza di numerosi accessi laterali determinano rilevanti criticità nella circolazione veicolare, con consistenti rallentamenti, in particolare nelle ore di punta, anche nei quartieri limitrofi, conseguenti disagi alla viabilità generale e difficoltà nell'accessibilità al richiamato presidio ospedaliero;

la presenza della citata Galleria Giovanni XXIII, entrata in esercizio nel 2005, unitamente alla recente realizzazione della pista ciclabile, ha escluso la possibilità di procedere ad ulteriori ampliamenti o modifiche della sede stradale di via della Pineta Sacchetti;

in considerazione della necessità di rafforzare e potenziare il Sistema sanitario regionale per garantire sia lo svolgimento, in condizioni di piena sicurezza, degli eventi e manifestazioni connessi con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, sia condizioni permanenti di miglioramento del flusso veicolare di accesso dei mezzi di soccorso in emergenza al Polo ospedaliero in questione, l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma dettagliato degli interventi giubilari, tra le opere ricomprese nel Programma accoglienza - ambito della sanità, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come integrato e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

Atteso che:

l'area di sedime interessata dall'intervento è ubicata nel territorio del Municipio Roma XIV e insiste su particelle catastali non riconducibili alla proprietà del suddetto Complesso Ospedaliero, come meglio individuate nell'elaborato FPG_PS_24_E_RT_01_03 Relazione Generale, allegato al Progetto Esecutivo dell'intervento di che trattasi, e al Catasto Terreni di Roma Capitale nelle particelle 195, 106, 376, 377, 580, 581, 400 e 357 del Foglio 361 e nella particella 129 del Foglio 367, ricadenti all'interno del Parco regionale urbano del Pineto, istituito con legge Regione Lazio 23 febbraio 1987, n. 21 e successiva modifica con legge Regione Lazio 12 dicembre 1989, n. 78;

al fine di dare concreta attuazione all'intervento di che trattasi, il soggetto attuatore ha inoltrato al Municipio territorialmente competente l'istanza volta ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, registrata al protocollo del Municipio Roma XIV con il n. CT/100162 del 30 luglio 2024;

in data 8 agosto 2024, con prot. CT/103490, la Direzione tecnica del citato Municipio, competente *ratione materiae*, ha indetto la conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame del Progetto esecutivo redatto dallo Studio Cartolano, operatore economico aggiudicatario dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e attività di sicurezza;

nel corso della Conferenza dei servizi l'istante ha provveduto a depositare, a seguito di espressa richiesta, la seguente documentazione integrativa, acquisita agli atti municipali con prot. CT/11403 del 16 settembre 2024, che ricomprende:



prot. CT/107113 del 27 agosto 2024 - Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - Ufficio certificazioni urbanistiche, sala Visure e SIT (prot. QI/167973 del 27 agosto 2024);

CT/108644 del 2 settembre 2024 - Attestazione usi civici, rilasciata dal Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica Direzione pianificazione generale - Servizio coordinamento tecnico PRG - Valorizzazione delle aree pubbliche e di interesse pubblico, compensazioni urbanistiche (prot. QI/171020 del 2 settembre 2024);

con nota prot. CT/114864 del 17 settembre 2024 il Municipio procedente, decorso il termine previsto per la presentazione di eventuali richieste di integrazione documentale, ha comunicato a tutte le amministrazioni e ai soggetti interessati il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data della medesima comunicazione, entro il quale far pervenire i propri pareri e/o osservazioni;

in data 22 ottobre 2024 con verbale, prot. CT/134430, il RUP della conferenza dei servizi di che trattasi ha dichiarato che è possibile concludere con esito positivo il procedimento inerente alla conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ed emettere la determinazione motivata di conclusione, accertando che:

oltre i termini stabiliti per le richieste di integrazione, risulta pervenuta la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - «Pianificazione strategica e governo del territorio» - Servizio 3 «Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici» acquisita dal Municipio Roma XIV con il n. CT/122004/2025;

relativamente al parere negativo emesso dall'ente regionale Roma Natura, acquisito con prot. CT/132387/2025;

lo stesso è in contrasto con il parere paesaggistico favorevole espresso dalla Regione Lazio - Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare - Area autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del decreto legislativo n. 42/2004, acquisito con prot. CT/123572 del 1° ottobre 2024;

la Suprema Corte costituzionale, con sentenza n. 180/2008, ha stabilito la prevalenza del Piano paesaggistico rispetto al Piano del parco, avallando la superiorità gerarchica del primo rispetto agli altri strumenti di pianificazione;

la più recente sentenza del Consiglio di Stato - VI Sezione, n. 5186/2023, ha ribadito quanto segue: «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo

economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle provincie, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e sono, altresì, vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette»;

vale quanto disposto dall'art. 145, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», in materia di coordinamento tra la pianificazione paesaggistica e gli strumenti urbanistici;

non risultano pervenuti prescrizioni, né pareri o osservazioni da parte della Regione Lazio - Direzione ambiente, della Soprintendenza speciale di Roma - Archeologia belle arti e paesaggio, del Corpo nazionale di vigili del fuoco di Roma - Comando provinciale di Roma - Polo Monte Mario, della società Giubileo 2025 S.p.a., società Acea S.p.a., del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, del Dipartimento ciclo dei rifiuti e prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, della Direzione tecnica - Servizio ispettorato e disciplina edilizia privata - Ufficio ispettorato edilizio e servizio territorio e ambiente, gestione del verde municipale e protezione civile - Ufficio pronto intervento e manutenzione manufatti strada;

la mancata trasmissione, da parte delle amministrazioni e soggetti interessati, di indicazioni, pareri o osservazioni entro il termine assegnato, equivale ad assenso senza condizioni sul progetto, con conseguente implicita conferma dell'assenza di motivi ostativi alla sua realizzazione;

le condizioni e prescrizioni delle amministrazioni coinvolte possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alle decisioni assunte in Conferenza dei servizi;

con determinazione dirigenziale n. Rep. CT/2049 del 23 ottobre 2024, protocollo n. CT/135189, il Municipio Roma XIV ha determinato la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni in forma semplificata e modalità asincrona, indetta con prot. CT/103490 dell'8 agosto 2024, per l'opera ricompresa nel Programma dettagliato degli interventi giubilari avente ad oggetto «Realizzazione nuovo ingresso per emergenza su via Damiano Chiesa per accessibilità al DEA di II livello del Policlinico A. Gemelli» - Intervento ID n. 229 - CUP C85F24000100008, soggetto attuatore Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCSS, importo totale euro 944.734,00;



la sopra indicata determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo di rispetto, nei livelli successivi di progettazione, di tutte le prescrizioni, indicazioni, condizioni e raccomandazioni accoglibili di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla osta, comunque denominati, pervenuti nell'ambito della Conferenza;

con successiva nota prot. QI/39310 del 24 febbraio 2025 il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale, acquisita in medesima data al protocollo del Municipio Roma XIV con il n. CT/22669, ha fornito l'inquadramento urbanistico dell'opera in oggetto, specificando quanto segue:

l'intervento ricade:

nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e Regole» (scala 1.10.000 - foglio 10) nella componente: - «Aree Naturali Protette» - Parco Regionale Urbano Pineto - del sistema ambientale disciplinata all'art. 69 delle NTA di PRG vigente;

«Ferrovie nazionali, metropolitane e in concessione, aree di rispetto» infrastrutture per la mobilità del Sistema dei servizi all'interno delle «Aree Naturali Protette» - Parco Regionale Urbano Pineto - del Sistema ambientale di cui agli articoli 69, 89 e 94 delle NTA (minima parte per le sole particelle 377 e 380 del Foglio 361);

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete Ecologica» (scala 1.10.000 - foglio 10) nella «Componente primaria (A)» di cui all'art. 72 delle NTA vigenti e nel «Reticolo idrografico principale» di cui all'art. 71 delle medesime NTA;

ai sensi del comma 4, dell'art. 69 delle NTA di PRG vigente «nelle Aree naturali protette regionali, individuate nell'elaborato 3. "Sistemi e Regole", rapp. 1.10.000, fino all'approvazione dei Piani di cui all'art. 26 della l.r. n. 29/1997 o fino all'adozione, da parte degli enti competenti, di specifiche norme di salvaguardia, si applica la disciplina transitoria costituita dall'art. 9 della l.r. n. 24/1998 e dagli articoli 8, 44, commi 13 e 14, della l.r. n. 29/1997. Si applica, altresì, ove più restrittiva o ad integrazione, la disciplina urbanistica del PRG previgente; per le zone già destinate ad Agro romano, in luogo delle norme tecniche previgenti, si applicano quelle del presente PRG»;

ai sensi dell'art. 26 della citata l.r. 29/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 6 stabilisce che: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti»;

per quanto sopra rappresentato, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

la Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Pianificazione strategica e governo del territorio - Servizio 3 Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici, con nota prot. CMRC- 187480 del 22 settembre 2025, registrata al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/7158 del 23 settembre 2025, a seguito di ulteriore istruttoria condotta sulla relazione tecnica asseverata prodotta dallo Studio Cartolano, di cui al prot. CMRC/179231/2025, ha attestato che non ricorrono presupposti per l'adozione di provvedimenti autorizzativi a fini idraulici, ai sensi del regio decreto n. 523/1904 e regio decreto n. 368/1904, e disposto la conclusione del procedimento per non competenza e l'archiviazione della relativa istanza;

conseguentemente, lo Studio Cartolano ha provveduto ad aggiornare ed integrare il Progetto esecutivo ai fini del recepimento le prescrizioni impartite nella Conferenza dei servizi, come di seguito indicato:

è stata prevista, nel tratto compreso prima e dopo la curva, dove verrà posto in opera il nuovo accesso carrabile, la realizzazione al centro carreggiata di un'ideale struttura longitudinale, conforme alle norme del CdS, al regolamento di esecuzione e alle altre norme relative alla sicurezza della circolazione stradale, che impedisca ai veicoli provenienti da via della Pineta Sacchetti la svolta a sinistra;

è stata prevista la pulizia della parte di vegetazione compresa nel semicerchio della curva, in modo tale da aumentare la visibilità in approccio alla curva stessa ed alle manovre di entrata/uscita dei mezzi di soccorso;

è stato previsto l'accesso consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso in servizio di urgenza;

è stata prevista l'adozione di una serie di dispositivi segnaletici che indichino in anticipo la presenza del nuovo ingresso e lo evidenzino in prossimità, quali:

segnali di preavviso a monte della svolta con indicazione della distanza;

rallentatori acustici a 100 e 75 mt. e ottici a 50 e 25 mt.;

segnali di entrata/uscita mezzi di soccorso implementati da lampeggianti;

il cancello/sbarra è stato arretrato di oltre 5 metri rispetto al marciapiede/asse della strada per evitare l'arresto di veicoli in entrata sul sedime stradale di via di Valle Aurelia;



Atteso, altresì, che:

l'area su cui ricade l'intervento è individuata catastalmente come di seguito specificato e risulta così classificata:

n.	Intestatario catastale	Foglio	Part.	Natura	Sup. in mq	Sup. interessata in mq
1	Società Edilizia Pineto S.E.P. S.p.A.	367	129	Pascolo	2.320	2.320
2	Società Edilizia Pineto S.E.P. S.p.A.	361	195	Seminativo	650	650
3	Società Edilizia Pineto S.E.P. S.p.A.	361	106	Seminativo Irriguo	6.911	6.911
4	S.T. George's Park Co. LTD	361	376	Pascolo Cespuglio	1.157	1.157
5	Rete Ferroviaria Italiana SpA	361	377	Pascolo Cespuglio	736	736
6	Rete Ferroviaria Italiana SpA	361	580	Ferrovia SP	2.284	194
7	Rete Ferroviaria Italiana SpA	361	581	Ferrovia SP	1.506	45
8	Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori	361	400	Pascolo Cespuglio	5.459	5.459
9	Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori	361	357	Seminativo Irriguo	3.789	3.789

le sopra indicate aree non risultano ricomprese nell'elenco delle aree gravate da usi civici nel territorio di Roma Capitale, come da nota del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale prot. QI/171020 del 2 settembre 2024;

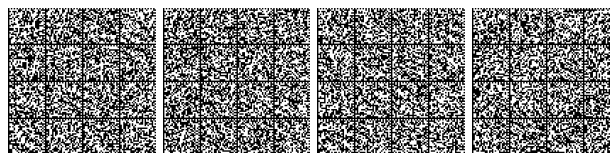
relativamente alle particelle 129 del foglio 367 e particelle 195 e 106 del foglio 361, di proprietà della società Edilizia Pineto S.E.P. S.p.a., è necessario procedere con l'attivazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità in favore di Roma Capitale, da effettuarsi a cura della Direzione pianificazione generale - U.O. Espropri del medesimo ente locale;

la perizia tecnica estimativa per la determinazione del valore di mercato esigibile per i terreni di proprietà della predetta società, come sopra identificati, redatta in data 9 aprile 2025 dallo Studio Cartolano mediante individuazione del valore più probabile di mercato degli immobili, utilizzando come metodo di stima i dati dei valori agricoli pubblicati nei maggiori siti di compravendita, quantifica il valore in complessivi euro 12.570,01, già ricompresi nel quadro economico dell'intervento *de quo*;

la Direzione tecnica del Municipio territorialmente competente ha, pertanto, provveduto ad inviare al soggetto proprietario sopra indicato e interessato dalla procedura di esproprio la nota prot. CT/115829 del 23 settembre 2025, di comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

con medesima comunicazione prot. CT/115829/2025 il Municipio Roma XIV ha comunicato che gli elaborati del Progetto esecutivo sono stati depositati, per la consultazione da parte del proprietario entro il termine di trenta giorni decorrenti dal 23 settembre 2025, presso i propri Uffici della Direzione tecnica o presso la U.O. Espropri della Direzione pianificazione del Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale;

la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCSS ha trasmesso il Progetto esecutivo ed il relativo verbale di verifica e validazione, ai sensi degli articoli 39 e 40 dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, acquisiti al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/4352 del 22 maggio 2025 e successive integrazioni con prot. RM/7454 del 3 ottobre 2025 e, da ultimo, con prot. RM/8337 del 3 novembre 2025, ai fini della successiva approvazione a fini espropriativi, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;



il Progetto esecutivo è composto dagli elaborati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ELENCO ELABORATI				
Realizzazione di un nuovo ingresso per l'emergenza su Via Damiano Chiesa per accessibilità al DEA di II livello del Policlinico A. Gemelli				
Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore				
PROGETTO ESECUTIVO				
Codice Elaborato			Oggetto	Scala
FPG	PS	24	E EL 01 04	Elenco Elaborati progetto Esecutivo
ELABORATI GRAFICI				
FPG	PS	24	E IG 01 03	Inquadramento generale <i>varie</i>
FPG	PS	24	E IG 02 01	Inquadramento territoriale <i>1:500</i>
FPG	PS	24	E IG 03 01	Inquadramento generale <i>1:1000</i>
FPG	PS	24	E SF 01 00	Planimetria generale dello stato dei luoghi <i>1:200</i>
FPG	PS	24	E SP 01 01	Planimetria scavi e definizione del nuovo tracciato stradale <i>1:500</i>
FPG	PS	24	E SP 02 01	Planimetria del nuovo tracciato stradale e delle sistemazioni esterne <i>1:200</i>
FPG	PS	24	E SP 03 00	Profili stradali <i>1:500</i>
FPG	PS	24	E PA 01 00	Particolari costruttivi - Sezione stradale <i>varie</i>
FPG	PS	24	E PA 02 01	Particolari costruttivi - Illuminazione e cancello <i>varie</i>
FPG	PS	24	E CDS 01 02	Planimetria opere recepimento della Conferenza dei Servizi <i>1:200</i>
ALLEGATI TECNICI				
FPG	PS	24	E RT 01 03	Relazione generale
FPG	PS	24	E RT 02 00	Relazione tecnico-specialistica
FPG	PS	24	E RT 03 00	Relazione CAM
FPG	PS	24	E RT 04 00	Relazione delle interferenze
FPG	PS	24	E RT 05 00	Relazione sulla gestione delle materie
FPG	PS	24	E PM 01 00	Piano di manutenzione
FPG	PS	24	E RE 01 00	Relazione illuminotecnica
FPG	PS	24	E CT 01 01	Capitolato Tecnico
FPG	PS	24	E CS 01 01	Capitolato speciale d'appalto
SICUREZZA				
FPG	PS	24	E RZ 01 00	Piano di sicurezza e di coordinamento - relazione tecnica
FPG	PS	24	E RZ 02 00	Piano di sicurezza e di coordinamento - cronoprogramma
FPG	PS	24	E RZ 03 00	Piano di sicurezza e di coordinamento - analisi e valutazione dei rischi
FPG	PS	24	E RZ 04 00	Piano di sicurezza e di coordinamento - fascicolo caratteristiche dell'opera
FPG	PS	24	E RZ 05 00	Piano di sicurezza e di coordinamento - fasi-aree di cantiere
FPG	PS	24	E RZ 06 00	Stima della sicurezza
FPG	PS	24	E RZ 07 02	Stima della sicurezza opere aggiuntive



ALLEGATI ECONOMICI							
FPG	PS	24	E	CE	01	01	Computo metrico estimativo
FPG	PS	24	E	CE	02	02	Computo metrico estimativo opere aggiuntive
FPG	PS	24	E	CM	01	01	Computo metrico
FPG	PS	24	E	CM	02	02	Computo metrico opere aggiuntive
FPG	PS	24	E	CA	01	01	Analisi prezzi
FPG	PS	24	E	CD	01	01	Incidenza della manodopera
FPG	PS	24	E	CD	02	02	Incidenza della manodopera opere aggiuntive
FPG	PS	24	E	CP	01	01	Elenco prezzi
FPG	PS	24	E	CP	02	02	Elenco prezzi opere aggiuntive
FPG	PS	24	E	CQ	01	02	Quadro economico
FPG	PS	24	E	SC	01	01	Schema di contratto
DOCUMENTAZIONE ESPROPRIO							
FPG	PS	24	E	ER	01	03	Rel.Stima SOCIETA' EDILIZIA PINETO S.E.P.S.P.A
FPG	PS	24	E	ES	01	03	Tav. 01 Elaborato Grafico Esproprio
FPG	PS	24	E	ES	02	04	Tav. 02 Elaborato Grafico Esproprio
FPG	PS	24	E	ES	03	03	Tav. 03 Elaborato Grafico Esproprio
FPG	PS	24	E	ES	04	04	Tav. 04 Piano particellare di Esproprio

Considerato che:

il contesto urbano di Roma è caratterizzato da elevata congestione veicolare: un accesso carrabile riservato consente alle ambulanze ed ai mezzi di urgenza di raggiungere più rapidamente i presidi ospedalieri e i pronto soccorso, senza subire rallentamenti dovuti alla viabilità ordinaria;

l'istituzione di un accesso dedicato alle autoambulanze assicura tempi di intervento più rapidi nei casi di emergenza sanitaria, garantendo la tempestività dei soccorsi, elemento essenziale per la salvaguardia della vita umana e riducendo i rischi di interferenza con il traffico ordinario, migliorando la sicurezza sia dei mezzi di soccorso che degli altri utenti della strada;

la separazione dei flussi veicolari tra traffico ordinario e mezzi di emergenza riduce la congestione nelle aree limitrofe alle strutture sanitarie, ne ottimizza la circolazione, migliorando la fluidità complessiva della rete viaria locale, ed evita che le manovre dei mezzi di soccorso interferiscano con le normali dinamiche di traffico;

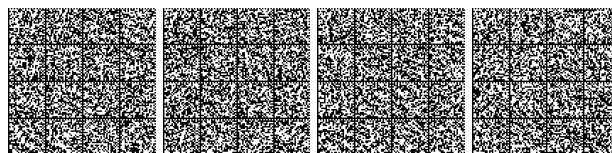
la presenza di un accesso riservato ai mezzi di soccorso e urgenza costituisce una misura preventiva di gestione del rischio, migliorando la resilienza urbana e la capacità di risposta del sistema sanitario e, altresì, di protezione civile in occorrenza manifestazioni di grande portata o eventi di particolare rilievo;

l'istituzione di un nuovo accesso carrabile riservato ai mezzi di urgenza e soccorso a servizio del Policlinico Universitario «A. Gemelli», da realizzarsi mediante una rotatoria di connessione con la viabilità principale di via Damiano Chiesa, oltre a determinare una significativa riduzione dei tempi di percorrenza per i flussi veicolari provenienti dal quadrante Balduina e da via della Pineta Sacchetti, consentirà di alleggerire i carichi di traffico gravanti su quest'ultima arteria, con conseguente beneficio per l'utenza e per la popolazione romana che affерisce al suddetto presidio ospedaliero in condizioni di emergenza;

l'opera *de qua* risponde, pertanto, a un preminente interesse pubblico, in quanto finalizzata a garantire la tempestività degli interventi di emergenza sanitaria e a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione nell'area di pertinenza del citato presidio ospedaliero;

tale opera di pubblica utilità si pone, altresì, in piena coerenza con le finalità di tutela della salute di cui all'art. 32 della Costituzione, con i principi di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché con gli obiettivi di sicurezza, prevenzione e protezione civile;

il Programma dettagliato degli interventi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, classifica l'opera come essenziale ed indifferibile. La sua realizzazione deve essere, pertanto, coerente con la tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale. Ai fini della tempestiva attuazione del citato intervento è, quindi, necessario procedere con l'approvazione del Progetto esecutivo a fini espropriativi, di cui alla determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, rep. n. CT/2049 del 23 ottobre 2024 prot. n. CT/135189, aggiornato con le prescrizioni impartite in sede di conferenza stessa, presentato dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCSS e acquisito al protocollo della struttura commissariale con il prot. RM/4352 del 22 maggio 2025 e successive modifiche con il prot. RM/7454 del 3 ottobre 2025 e, da ultimo, con prot. RM/8337 del 3 novembre 2025;



Rilevato che:

nei trenta giorni decorrenti dalla data di invio dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al citato prot. CT/115829/2025 del Municipio Roma XIV, pertanto dal 23 settembre 2025 al 22 ottobre 2025, non sono state formulate osservazioni da parte degli intestatari catastali interessati, come da comunicazione della Direzione tecnica del Municipio Roma XIV prot. CT/141976 del 5 novembre 2025, acquisita in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/8379;

l'acquisizione dei terreni di proprietà della società Edilizia Pineto S.E.P. S.p.a., come sopra individuati, oggetto di esproprio da parte di Roma Capitale, necessita dell'approvazione dell'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del medesimo ente;

il rispetto dei tempi previsti dalle procedure ordinarie, stabiliti dalla normativa vigente per l'adozione dei relativi atti - da assumersi mediante deliberazione dell'assemblea capitolina ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - non consente l'osservanza della stringente tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale dell'intervento, che prevede il completamento delle opere entro l'anno 2025;

al fine di garantire la piena funzionalità dell'opera, si rende necessario disciplinare formalmente i rapporti giuridici tra i diversi soggetti proprietari delle aree e la Fondazione Policlinico Universitario «A. Gemelli» - IRCCS, in relazione alla gestione e all'utilizzo delle porzioni di suolo interessate dall'intervento. Tale attività dovrà essere oggetto di specifica regolamentazione in una fase immediatamente successiva;

il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del Programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroga [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «“teleologico” della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]».

Ritenuto, pertanto stante l'urgenza e indifferibilità dell'intervento, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del Progetto esecutivo ai fini espropriativi, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, relativo all'intervento individuato nell'allegato 1 del de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni con l'ID n. 229, recante «Realizzazione nuovo ingresso per l'emergenza su via Damiano Chiesa per accessibilità al DEA di II livello del Policlinico Gemelli», presentato dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS, in qualità di soggetto attuatore, ai fini dell'avvio dei lavori e della consegna di tutte le aree individuate nel progetto;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Ordina:

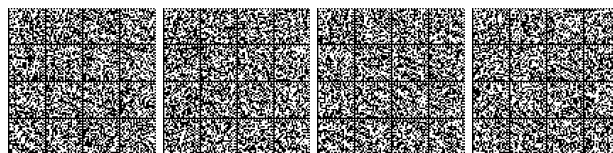
con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. di prendere atto della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, in detta, in forma semplificata e modalità asincrona, dal Municipio XIV rep. n. CT/2049 del 23 ottobre 2024 prot. n. CT/135189, ai sensi dell'art. 14-bis, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esame dell'istanza presentata dal soggetto attuatore diretta all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'attuazione dell'intervento in parola;

2. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la sussistenza di prioritario interesse pubblico all'approvazione del predetto Progetto esecutivo a fini espropriativi, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

3. di approvare, conseguentemente, il Progetto esecutivo verificato e validato, ai sensi degli articoli 39 e 40 dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, acquisito al protocollo della struttura commissariale con il prot. RM/4352 del 22 maggio 2025 e successive modifiche e integrazioni con prot. RM/7454 del 3 ottobre 2025 e, da ultimo, con prot. RM/8337 del 3 novembre 2025, esaminato positivamente in sede di Conferenza dei servizi di cui al punto 1, successivamente integrato delle prescrizioni ivi impartite e relativo all'intervento individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni con l'ID n. 229, recante «Realizzazione nuovo ingresso per l'emergenza su via Damiano Chiesa per accessibilità al DEA di II livello del Policlinico Gemelli», presentato dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS, in qualità di soggetto attuatore, di cui agli elaborati indicati in premessa, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che l'approvazione del Progetto esecutivo comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'indifferibilità ed urgenza dell'avvio dei lavori relativi alle stesse, così come riportato nel Piano particellare di esproprio, in cui è identificata l'area interessata dal vincolo preordinato all'esproprio ed è riportato il nominativo dei proprietari, secondo i registri catastali, ai quali è stato inoltrato l'avviso di avvio del procedimento con prot. CT/115829 del 23 settembre 2025, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;



5. di dare mandato all'ufficio competente *ratione materiae* del Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza, con particolare riferimento all'emissione del conseguente decreto esproprio;

6. stante l'urgenza ed l'indifferibilità dell'intervento in parola, l'avvio in urgenza dei lavori sulle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e dalla dichiarazione di pubblica utilità, in considerazione dell'esigenza di conclusione dei medesimi in tempi coerenti con il cronoprogramma procedurale dell'intervento di che trattasi;

7. in deroga al comma 2, lettera l), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di autorizzare Roma Capitale all'acquisizione, mediante procedura espropriativa, delle aree di proprietà della società Edilizia Pineto S.E.P. S.p.a., come individuate nelle premesse del presente provvedimento, con conseguente iscrizione delle stesse nel patrimonio comunale, rinviando ad una fase successiva la disciplina dei rapporti giuridici concernenti la gestione ed utilizzo delle medesime da parte della Fondazione Policlinico Universitario «A. Gemelli» - IRCCS;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS, a Roma Capitale, RFI, all'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, alla società S.T. George's Park Co. LTD, alla società Edilizia Pineto S.E.P. S.p.a. ed a società Giubileo 2025, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

9. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

10. La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo». e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 13 novembre 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 55/2025 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

25A06261

CIRCOLARI

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

CIRCOLARE 14 novembre 2025.

Attuazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica.

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alle centrali di competenza di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), dell'allegato I.1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 - Loro sedi

OGGETTO:

«Attuazione dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica». Aggiornamento della circolare del 21 aprile 2022, n. 4336, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2022.

A) Premesse.

Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, all'art. 29 ha stabilito per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di procedere, tempestivamente, alla diversificazione dei prodotti e dei servizi tecnologici di sicurezza informatica prodotti o forniti da aziende legate alla Federazione Russa, appartenenti alle categorie individuate da un'apposita circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: a) sicurezza dei dispositivi (*endpoint security*), ivi compresi applicativi *antivirus*, *antimalware* ed «*endpoint detection and response*» (EDR); b) «*web application firewall*» (WAF).

Il predetto art. 29 prevede, altresì, che le centrali di competenza «consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo [e cioè l'art. 29], di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea».



In relazione al predetto quadro normativo e in considerazione della perdurante esigenza di prevenire, nell'attuale contesto geopolitico, ai sensi dell'art. 29, possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si rende necessario procedere all'aggiornamento della circolare del 21 aprile 2022.

B) Individuazione dei prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica ai sensi dell'art. 29.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022, sono individuate le seguenti categorie di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici legate alla Federazione Russa:

1) prodotti e servizi di cui all'art. 29, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, della società «Kaspersky Lab» e della società «Group-IB», anche commercializzati tramite canali di rivendita indiretta o veicolati tramite accordi quadro o contratti quadro in modalità «on-premise» o «da remoto»;

2) prodotti e servizi di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, della società «Security Gen» - già «Positive Technologies», oltre ai prodotti e ai servizi che siano stati o che ancora siano prodotti da quest'ultima - anche commercializzati tramite canali di rivendita indiretta e/o anche veicolati tramite accordi quadro o contratti quadro in modalità «on-premise» o «da remoto».

C) Raccomandazioni procedurali.

Si raccomanda alle amministrazioni e alle centrali di committenza, al fine di provvedere agli adempimenti prescritti dal citato art. 29, di richiedere agli operatori economici la lista:

1) dei componenti *software* inclusi nel prodotto (c.d. *software bill of materials-SBOM*);

2) delle infrastrutture tecnologiche per l'erogazione del servizio (a titolo esemplificativo, componente IaaS o PaaS di un servizio *cloud* o *security operation center-SOC*);

3) dei componenti applicativi del servizio, laddove esistenti, erogati in modalità SaaS.

Le amministrazioni e le centrali di committenza possono richiedere, alternativamente alle liste di cui al periodo precedente, un'autodichiarazione circa l'assenza dei prodotti e dei servizi di cui al paragrafo B) all'interno:

1) dei componenti *software* inclusi nel prodotto (c.d. *software bill of materials-SBOM*);

2) delle infrastrutture tecnologiche per l'erogazione del servizio (a titolo esemplificativo, componente IaaS o PaaS di un servizio *cloud* o *security operation center-SOC*);

3) dei componenti applicativi del servizio, laddove esistenti, erogati in modalità SaaS.

Restano ferme le responsabilità penali, civili e amministrative previste dalla legge in caso di presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

Si raccomanda, altresì, alle amministrazioni destinatarie della presente circolare - responsabili nella conduzione delle operazioni di configurazione dei nuovi servizi e prodotti acquisiti ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 21 del 2022, anche in relazione alla precisa conoscenza dei propri *asset* (reti, sistemi informativi e servizi informatici) e degli impatti degli stessi sulla continuità dei servizi e della protezione dei dati - di adottare tutte le misure

e le buone prassi di gestione di servizi informatici e del rischio *cyber* e, in particolare, di tenere conto di quanto definito dal *Framework* nazionale per la *cybersecurity* e la *data protection*, edizione 2025 (v.2.1), realizzato dal Centro di ricerca di *cyber intelligence and information security* (CIS) dell'Università Sapienza di Roma e dal *Cybersecurity national lab* del Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI), con il supporto dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

In particolare, si raccomanda di:

1) censire dettagliatamente i servizi e i prodotti di cui al paragrafo B) della presente circolare, analizzando gli impatti degli aggiornamenti degli stessi sull'operatività, quali i tempi di manutenzione necessari;

2) identificare e valutare i nuovi servizi e prodotti, validandone la compatibilità con i propri *asset*, nonché la complessità di gestione operativa delle strutture di supporto in essere;

3) definire, condividere e comunicare i piani di migrazione con tutti i soggetti interessati a titolo diretto o indiretto, quali organizzazioni interne alle amministrazioni e soggetti terzi;

4) validare le modalità di esecuzione del piano di migrazione su *asset* di *test* significativi, assicurandosi di procedere con la migrazione dei servizi e prodotti sugli *asset* più critici soltanto dopo la validazione di alcune migrazioni e con l'ausilio di piani di ripristino a breve termine al fine di garantire la necessaria continuità operativa. Il piano di migrazione dovrà garantire che in nessun momento venga interrotta la funzione di protezione garantita dagli strumenti oggetto della diversificazione;

5) analizzare e validare le funzionalità e integrazioni dei nuovi servizi e prodotti, assicurando l'applicazione di regole e configurazioni di sicurezza proporzionate a scenari di rischio elevati (quali, ad esempio, autenticazione multi-fattore per tutti gli accessi privilegiati, attivazione dei soli servizi e funzioni strettamente necessari, adozione di principi di «zero-trust»);

6) assicurare adeguato monitoraggio e *audit* dei nuovi prodotti e servizi, prevedendo adeguato supporto per l'aggiornamento e la revisione delle configurazioni in linea.

Nella predisposizione, migrazione e gestione dei nuovi prodotti e servizi, si raccomanda l'adozione di principi trasversali di indirizzo, quali a titolo esemplificativo quello della «gestione del rischio», in termini di identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi di diversa fattispecie che concorrono nell'attuazione della diversificazione dei servizi.

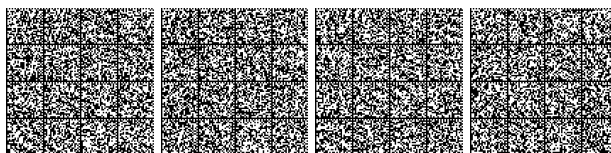
Infine, si raccomanda alle amministrazioni di controllare costantemente il canale istituzionale di comunicazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (<https://www.acn.gov.it/> e <https://www.acn.gov.it/portale/csirt-italia/>).

La presente circolare sostituisce la precedente del 21 aprile 2022, n. 4336, ed è efficace dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La presente circolare sarà disponibile, dopo la pubblicazione, anche all'indirizzo <https://www.acn.gov.it/>

Roma, 14 novembre 2025

Il direttore generale: FRATTASI

25A06260



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di estratto lipido-sterolico di *Serenoa repens* (7-11:1), «Permixon».

Estratto determina AAM/PPA n. 714/2025 del 10 novembre 2025

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

Tipo II, C.I.4 + Tipo IB, C.I.z - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento all'ultimo CCDS e armonizzazione dei dati di farmacodinamica. Modifiche editoriali minori.

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale PERMIXON (A.I.C. n. 025288) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice procedura europea: procedura *worksharing* PT/H/xxxx/WS/070.

Codice pratica: VN2/2024/45.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 10128980157), con sede legale e domicilio fiscale in via. G. Washington n. 70, 20146 - Milano (MI), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06203

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di benzidamina cloridrato e cetilpiridinio cloruro, «Tantum Verde Antisettico e Antinfiammatorio».

Estratto determina AAM/PPA n. 716/2025 del 10 novembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento del paragrafo n. 5.1 del RCP per aggiungere l'attività antivirale della combinazione benzidamina cloridrato e cetilpiridinio cloruro sulla base dei test in vitro.

Relativamente al medicinale TANTUM VERDE ANTISETTICO E ANTINFIAMMATORIO (A.I.C. 051222) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 051222014 - «1,5 mg/ml + 5 mg/ml spray per mucosa orale, soluzione» 1 flacone in HDPE da 15 ml con pompa dosatrice in PE/PP, erogatore in PP e cannula in PE.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2025/129.

Numero procedura: CZ/H/1226/001/II/002.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., codice fiscale 03907010585, con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70 - 00181 - Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06204

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione di istanze per la concessione di contributi a valere sulle risorse dell'Azione 7. Sostegno alle imprese di acquacoltura del FEAMPA 2021-2027.

Con il decreto direttoriale n. 514517 del 2 ottobre 2025, si comunica che è stato adottato l'avviso pubblico e relativi allegati per la presentazione e l'ammissione di istanze per la concessione di contributi a valere sulle risorse dell'Azione 7 - Ob. Specifico 2.1 - Intervento codice 221707 - Sostegno alle imprese di acquacoltura del FEAMPA 2021-2027.

Il suddetto decreto, registrato dall'UCB in data 15 ottobre 2025 con il n. 1046 e dalla Corte dei conti in data 5 novembre 2025 con il n. 1251, è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23759/NOLINK/>

25A06201



Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della Commissione europea del 4 novembre 2025, recante l'iscrizione dell'indicazione geografica «Casauria» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L dell'11 novembre 2025 - è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della Commissione del 4 novembre 2025, con il quale è stata conferita la protezione alla indicazione geografica dei vini «Casauria» (denominazione di origine protetta), iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.

La denominazione è altresì classificata con la menzione tradizionale italiana denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.).

Il documento unico relativo alla denominazione di origine protetta dei vini «Casauria» è pubblicato nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico, denominato:

«eAmbrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente *link*:

<https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Casauria» è pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'apposita sezione dedicata «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente *link*:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 - ossia ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre 2025 -, la denominazione di origine dei vini «Casauria» (denominazione di origine protetta) è protetta nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

25A06247

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 31 del 5 novembre 2025: contratto n. 3/2024. Servizio di *project management consulting* (PCM) e verifica progettuale a supportare del Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino. Nomina del Collegio Consultivo Tecnico («CCT»), per servizi sopra-soglia in corso di esecuzione.

Con ordinanza n. 31 del 5 novembre 2025, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, ha nominato il Collegio consultivo tecnico («CCT»), composto

da tre membri, per servizi sopra-soglia in corso di esecuzione, con riferimento al contratto n. 3/2024, avente ad oggetto il servizio di *project management consulting* (PMC) e verifica progettuale a supportare del Commissario straordinario della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 art. 216 e 14 del contratto medesimo - CUP C71F20000020005 - CIG B240EE2269.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra.Torino, al *link* <https://infra.to/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

25A06200

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola e forestale Sereco soc. coop.», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1584 dd. 14 novembre 2025 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della «Cooperativa agricola e forestale Sereco soc. coop.» in liquidazione, con sede in Trieste, C.F. 80007490321, costituita il giorno 8 marzo 1974, per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donata n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A06262

Liquidazione coatta amministrativa della «Comco Nordest soc. coop.», in Savogna e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1583 dd. 14 novembre 2025 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «Comco Nordest soc. coop.» con sede in Savogna, C.F. 02053070302, costituita addì 23 dicembre 1998, per rogito notaio dott. Riccardo Petrossi di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A06263

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-272) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

